



## Il recupero delle acque reflue depurate

Le acque reflue recuperate dopo la fase di depurazione possono essere riusate per l'irrigazione o per alcuni usi civili e industriali, secondo modalità e caratteristiche di qualità stabilite dalle normative nazionali e regionali, a tutela della salute pubblica e del buon uso di una risorsa ambientale così preziosa.

Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo e alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta, e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza nonché delle regole di buona prassi industriale e agricola. L'autorità sanitaria può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali, alle attività di recupero o di riutilizzo. Il regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.

Ai fini del corretto inquadramento delle problematiche connesse al riutilizzo diretto delle acque reflue occorre avere a riferimento i seguenti presupposti previsti dal decreto:

- a) il riutilizzo deve essere inteso come l'impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea;
- b) il recupero deve intendersi come l'operazione di riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono quelle di seguito richiamate:
  - **irriguo**, per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano e animale, sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;
  - **civile**, per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, a eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
  - **industriale**, come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Riguardo ai requisiti di qualità per il riutilizzo, irriguo o civile, il decreto prevede che le acque reflue recuperate debbano essere conformi ai valori limite dei parametri chimico-fisici e microbiologici riportati nella tabella allegata al decreto medesimo.

In caso di riutilizzo industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo.

Adattato da: [http://www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2008n3/Berr%C3%A8AR3\\_08.pdf](http://www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2008n3/Berr%C3%A8AR3_08.pdf)

